

POUR LA PLEINE APPLICATION DE L'ARTICLE 12

DU STATUT SPÉCIAL
POUR LA VALLÉE D'AOSTE

Le Groupe
de l'Union
Valdôtaine
Progressiste
au Conseil
de la Vallée



1. L'autonomia finanziaria ed impositiva nelle Regioni a Statuto speciale.

Nell'ambito dell'autonomia delle Regioni a Statuto speciale del Nord Italia (oggetto della presente analisi), riconosciuta in forza dell'art. 116 Cost. ed attuata mediante i rispettivi Statuti e le relative leggi di attuazione, le prerogative finanziarie degli Enti autonomi si caratterizzano, di regola, con il diritto alla compartecipazione al gettito relativo ai tributi erariali riscossi sul territorio regionale¹.

Con la L. 42/2009, contenente la delega sul cd. Federalismo fiscale, è stato previsto che le Regioni Autonome e le Province di Trento e Bolzano devono concorrere al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà, nonché all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento europeo, con particolare riferimento al **patto di stabilità interno**, adeguando i rispettivi Statuti secondo la disciplina introdotta da apposite norme di attuazione (vedasi art. 27 *Coordinamento della finanza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome*, in relazione al quale si rimanda al precedente approfondimento sugli Accordi tra le Istituzioni centrali e gli Enti regionali).

In merito, è stato evidenziato che, al fine di dare attuazione a tali vincoli, «*nella prassi che sembra essersi consolidata, l'adeguamento dello statuto speciale avviene attraverso un procedimento che prende le mosse da un **accordo bilaterale** tra il singolo ente ad autonomia differenziata e lo Stato. Il contenuto di tale accordo viene, quindi, recepito nella legge di stabilità e la procedura si conclude con l'emanazione delle necessarie norme di attuazione*»².

L'autonomia di ciascuna Regione a Statuto Speciale assume pertanto, proprio per i diversi contenuti e le modalità attuative dei rispettivi Statuti, differenti soluzioni, che – a loro volta – rispondono alle relazioni politico-istituzionali che intercorrono tra gli Organi centrali dello Stato e gli Enti medesimi.

Una comparazione giuridica delle singole esperienze – pur dovendo sempre avere come oggetto gli Accordi che a monte sono intercorsi tra lo Stato e le singole Autonomie Speciali – risulta tuttavia realizzabile, ove si prenda come punto di riferimento, per la valutazione del grado di autonomia accordata in materia tributaria ad ogni Regione/Provincia, il riconoscimento della possibilità di incidere a livello territoriale sulla disciplina dei tributi istituiti con leggi nazionali, modificandone la disciplina sostanziale e/o la procedura di riscossione, oltre che in relazione alla possibilità di istituire tributi propri sul territorio regionale³.

¹ Come rilevato anche dagli interpreti, l'ordinamento speciale delle autonomie speciali si fonda, infatti, essenzialmente su un complesso sistema di compartecipazioni ai tributi erariali, delineato nei singoli Statuti (cfr. Barbera, *I "tributi propri derivati" nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano*, in *Tributi Locali e Regionali*, Luglio-Ottobre 2013, Maggioli Editore).

² Tale procedura, che consacra il metodo dell'Accordo, è resa possibile dalla peculiare disciplina di modifica degli Statuti in materia finanziaria, che – a differenza delle altre modifiche che interessano lo Statuto, le quali seguono la procedura aggravata prevista dall'art. 138 Cost. (essendo gli Statuti adottati con legge costituzionale) – al fine di garantire la necessaria flessibilità, vengono attuati attraverso una legge ordinaria approvata con il coinvolgimento dell'Ente autonomo.

³ I tributi propri autonomi si differenziano dai cd. tributi propri derivati, in quanto i primi indicano quei tributi istituiti e disciplinati interamente dalla legge regionale.

2. La Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Per quanto concerne il sistema finanziario e tributario che interessa la Regione Autonoma Valle d'Aosta, l'art. 12 dello Statuto prevede che:

«Oltre il gettito delle entrate proprie della Valle, sarà dallo Stato, sentito il Consiglio della Valle, attribuita alla stessa una quota dei tributi erariali.

La Valle può istituire proprie imposte e sovrime imposte osservando i principi dell'ordinamento tributario vigente⁴.

Per provvedere a scopi determinati, che non rientrino nelle funzioni normali della Valle, lo Stato assegna alla stessa, per legge, contributi speciali».

In forza di tale disposizione, alla Regione Valle d'Aosta viene garantito non solo il diritto ad una compartecipazione sulle entrate erariali riscosse nel territorio valdostano, secondo i criteri individuati dalle norme di attuazione dello Statuto di cui alla L. 690/1981 e successive modifiche ed integrazioni, ma anche la possibilità di istituire **imposte proprie**, in conformità ai principi del sistema tributario nazionale ed europeo, possibilità che peraltro ha trovato attuazione solo con le modifiche all'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta definite tra lo Stato e la Regione con l'Accordo dell'11 novembre 2010 – resesi necessarie al fine di adeguarne la disciplina in conformità ai contenuti della L. 42/2009 in materia di Federalismo fiscale – e trasposte pressoché integralmente a livello normativo, prima nell'art. 1, commi 160, 161, 162⁵, 163 e 164 della L. 220/2010 (Legge di stabilità 2011) e, poi, nel successivo D.Lgs. 12/2011, il quale – nel modificare le disposizioni della L. 690/1981 e nel dare esecuzione al citato comma 162 L. 220/2010 – all'art. 9 ha previsto che:

*«La regione Valle d'Aosta può con propria legge, nelle materie rientranti nella potestà legislativa ad essa spettante e in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, istituire **tributi locali, con riguardo ai presupposti non altrimenti assoggettati ad imposizione**, e determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che gli enti locali possono applicare agli stessi tributi locali nell'esercizio della propria autonomia, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere g) ed h), della legge 5 maggio 2009, n. 42».*

Dal complesso delle disposizioni statutarie e legislative sopra richiamate risulta quindi che il potere impositivo della Regione Valle d'Aosta si intende circoscritto alla possibilità di istituire **tributi propri autonomi**, il cui presupposto (e cioè il fatto/atto economicamente rilevante che esprime una capacità contributiva in capo ad un soggetto passivo sul territorio valdostano) non può peraltro coincidere con quelli di altre fattispecie impositive, a tutela del principio del divieto di doppia imposizione, rimanendo quindi **esclusa da tale potestà non soltanto l'eventuale modifica dei tributi comunali** che, nel tempo, il Legislatore italiano ha istituito in materia di immobili e raccolta/smaltimento rifiuti (allo stato attuale, l'Imposta unica comunale – IUC, istituita con L. 147/2013 e basata su due presupposti impositivi: il

primo costituito dal possesso di immobili, che ha assorbito l'IMU all'interno della propria disciplina, ed il secondo legato all'erogazione dei servizi comunali, con una componente a sua volta articolata in due tributi, la TARI, finalizzata alla copertura dei costi inerenti il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e la TASI, destinata invece a finanziare i costi per i servizi indivisibili prestati dai Comuni), ma in generale tutti i tributi cd. derivati, come ad esempio l'IRAP e l'Addizionale IRPEF, che hanno nella legge nazionale la loro fonte normativa e che non possono quindi essere modificati a livello regionale, per quanto il loro gettito locale venga in tutto o in parte trasferito all'Ente regionale.

Come rilevato tra gli interpreti, pertanto, **il potere normativo di cui gode la Regione Valle d'Aosta in materia tributaria porta ad escludere che la stessa, a differenza di quanto avviene per le altre Autonomie Speciali, possa incidere sulla disciplina delle entrate già coperte dalla legislazione statale** (cfr. Perrone, *I tributi regionali propri derivati*, in *Rass. Trib.* nov-dic. 2010), anche per quanto concerne l'attività della riscossione, non espressamente menzionata tra le funzioni delegate alla Regione in ambito statutario, la quale dovrà quindi continuare ad essere effettuata, da parte di ciascun Comune valdostano, secondo quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il cui comma 5 prevede espressamente che:

«I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) **l'accertamento dei tributi** può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142; [riferimento normativo che deve ora essere inteso agli artt. 30, 31 e 32 D.Lgs. 267/2000]

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, **l'accertamento e la riscossione dei tributi** e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione».

Dalla lettura della disposizione sopra richiamata, si evince che il Legislatore ha assunto una chiara posizione, distinguendo le modalità di svolgimento dell'attività di accertamento rispetto a quelle consentite per la riscossione di ciascun tributo, funzione che (a differenza della prima) non può pertanto essere esercitata in forma associata – secondo le modalità organizzative intercomunali previste dagli artt. 30, 31 e 32 del Testo Unico Enti Locali e, cioè, mediante Convenzioni, Consorzi e Unioni di Comuni – bensì in proprio dal singolo Comune, oppure dallo stesso esternalizzata a soggetti terzi nei modi previsti

⁴ Si vedano in merito i lavori preparatori della Costituente, in cui originariamente il testo della Commissione stabiliva invece che «la Valle può essere altresì autorizzata ad istituire imposte speciali, osservando i principi dell'ordinamento tributario vigente».

Nell'illustrare il proprio emendamento, poi approvato e confluito nell'attuale formulazione, Einaudi aveva affermato che «la sola differenza fra le due formulazioni è questa: che, invece di dire che è autorizzata ad istituire imposte "speciali", dico che la Valle può essere autorizzata ad istituire "proprie imposte e sovrime imposte". La mutazione deriva da questo: che l'espressione adoperata nell'originario articolo 12 è impropria. Secondo la terminologia tributaria, universalmente accettata, le parole «imposte speciali» hanno un significato noto, chiaro. È imposta speciale, per esempio, la tassa di fognatura, cioè quella che serve ad uno scopo particolare. Era una imposta speciale la quota di concorso che era stabilita sui benefici maggiori a favore dei benefici minori. Insomma, imposte speciali sono soltanto quelle che hanno per scopo di sovvenire a certe spese particolari. Non credo che sia questo il desiderio della Valle. La Valle non desidera soltanto essere autorizzata ad istituire imposte speciali. Io consento, invece, col mio emendamento, che essa sia autorizzata a stabilire proprie imposte e proprie sovrime imposte. Potrebbe avere il desiderio o il bisogno di sovrime imposte ancora essa – cosa che non sarebbe indicata nell'articolo della Commissione – vere e proprie sovrime imposte all'imposta sui terreni. Anche dopo il riparto, la Valle può avere bisogno di stabilire sovrime imposte sull'imposta terreni, sull'imposta fabbricati, sull'imposta di ricchezza mobile».

⁵ «Alla regione Valle d'Aosta è attribuita, secondo la procedura prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la potestà di istituire tributi locali, con riguardo ai presupposti non altrimenti assoggettati ad imposizione, e di determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che gli enti locali possono applicare a tali tributi locali nell'esercizio della propria autonomia, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere g) e h), della legge 5 maggio 2009, n. 42»

dalla legge, in quanto attività esclusa dall'ambito di competenza previsto dalla lett. a) del citato art. 52, comma 5 D.Lgs. 446/1997.

A fronte di tali disposizioni, appare evidente che l'autonomia impositiva regionale prevista dal vigente statuto della Valle d'Aosta risulta alquanto limitata e comunque tale da non agevolare e ridurre il carico fiscale sui residenti legato all'applicazione dei tributi comunali come definiti dalla normativa nazionale.

3. La Provincia Autonoma di Bolzano.

Una prima manifestazione dell'autonomia di cui gode la Provincia di Bolzano, così come quella di Trento, è data invece dalla facoltà che le stesse hanno – nell'ambito di tributi erariali interamente loro devoluti –, di poter apportare riduzioni di gettito, diminuendo l'aliquota oppure concedendo specifiche agevolazioni ai contribuenti, allorché la legge nazionale disponga in tal senso, come avvenuto ad esempio in materia di IRAP.

Con l'Accordo siglato dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con il Governo in data 30 novembre 2009 (cd. accordo di Milano) e successivamente riportato nella L. 191/2009, le medesime hanno infatti conseguito i sopra richiamati poteri in materia fiscale, in forza della modifica all'art. 73, comma 1bis⁶ dello Statuto speciale del Trentino – Alto Adige, il quale ora dispone che:

«Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale.

Le province possono, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico delle rispettive province, che provvedono alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalità operative per la fruizione delle suddette agevolazioni»

A questa prima modifica normativa, ne è poi seguita anche una seconda, molto più radicale e dettata con specifico riferimento ai tributi locali, che trova il proprio fondamento nel comma 518 della L. 147/2013, con cui è stato modificato l'art. 80 dello Statuto del Trentino – Alto Adige approvato con D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, il quale dispone ora che:

«1. Le province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale.

2. Nelle materie di competenza, le province possono istituire nuovi tributi locali. La legge provinciale disciplina i predetti tributi e i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.

3. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio.

4. La potestà legislativa nelle materie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è esercitata nel rispetto dell'articolo 4 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea».

A fronte di tale previsione, le Province autonome di Trento e Bolzano – a differenza di quanto

succede in Valle d'Aosta – possono quindi disciplinare con legge provinciale anche i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale e possono derogare ai contenuti stabiliti da quest'ultima, sia per quanto concerne la disciplina sostanziale, sia per l'attività di riscossione.

Forte di tale disposizione, la Provincia autonoma di Bolzano, con Legge Provinciale 23 aprile 2014 n. 3 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta municipale immobiliare (IMI), che – per espressa previsione dell'art. 1 – ha integralmente sostituito sul territorio provinciale le imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura dei servizi indivisibili, determinando quindi l'immediata disapplicazione della TASI a seguito della reintroduzione dell'imposizione sull'abitazione principale, come avveniva nell'IMU del 2012, garantendo un'oggettiva semplificazione a livello impositivo⁷.

L'IMI costituisce quindi un'imposta molto simile all'IMU applicata nel 2012, ma la normativa provinciale, pur essendo sostanzialmente fondata sui principi dell'IMU, prevede allo stesso tempo alcune modifiche rispetto alla disciplina dell'imposta nazionale, che hanno potuto essere introdotte proprio in forza dell'autonomia prevista a livello statutario (non riconosciuta alla Valle d'Aosta) e che in buona parte dei casi rappresentano il frutto della volontà di correggere alcune storture nell'applicazione dell'imposta che, a livello nazionale, non sono ancora state recepite⁸.

La nuova normativa non comporta infine oneri a carico del bilancio statale e garantisce che le minori entrate derivanti ai Comuni per effetto dell'istituzione del nuovo tributo potranno essere rimborsate da parte della Provincia, risolvendo in questo modo anche il problema dell'accantonamento dell'IMU a favore dello Stato, da effettuare ai sensi dell'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, che, per i Comuni della Valle d'Aosta, costituisce un oggettivo problema, non rendendo possibile avere conoscenza in termini certi della corretta entità del gettito che i singoli Enti locali dovranno riservare all'Erario, che invece dal 2014, nelle Province di Trento e Bolzano, è definito nell'ambito di rapporti esclusivi tra Comuni e Provincia.

⁷ Una delle principali criticità della TASI è appunto legata al fatto di costituire un'entrata solo formalmente qualificata come tributo sui servizi, ma che, per la sua connotazione, rimane in sostanza una patrimoniale aggiuntiva analoga all'IMU (che ha peraltro la conseguenza negativa di comportare l'applicazione di due tributi, simili ma non completamente equiparati tra loro, con conseguente duplicazione degli adempimenti), a fronte della quale appare sicuramente preferibile – anche nell'ottica della semplificazione dei rapporti con i contribuenti – la reintroduzione dell'IMI sull'abitazione principale e la gestione di tutta la fiscalità immobiliare comunale attraverso l'applicazione solo di quest'ultima imposta.

⁸ Tra le specificità della nuova normativa, costituiscono esempi delle migliori introdotte dalla legge provinciale:

- la definizione di «fabbricato» imponible, che comprende l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, in quanto graffata catastalmente e computata nella rendita del fabbricato medesimo, con una specificazione che permette di risolvere il problema legato alla valorizzazione delle aree edificabili pertinenziali ad un fabbricato esistente, in relazione alle quali l'imposta può ritenersi assolta correttamente a seguito dell'utilizzo della rendita catastale del fabbricato come base di calcolo solo nel momento in cui la valorizzazione attribuita all'area, in sede di accertamento, tenga conto della sua natura di area edificabile, mentre, in caso contrario, l'area edificabile pertinenziale risulterà autonomamente imponible.
- la definizione di pertinenza, che, pur confermando l'equiparazione all'abitazione principale dei sili immobili C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, prevede che possano esservi al massimo due pertinenze rientranti nella stessa categoria, correggendo una evidente stortura della norma nazionale, che ne ammette soltanto una per categoria, condannando le abitazioni che abbiano come pertinenze solo due *garages* a dover necessariamente considerare uno di questi come altro fabbricato, anche ove non vi siano altre pertinenze accatastate in Cat. C/2 e C/7.
- la previsione di aliquote agevolate per tipologie di immobili tipici dell'economia locale (affittacamere ed appartamenti ammobiliati per ferie, agriturismi e fabbricati strumentali all'attività agricola), ovvero per gli immobili posseduti ed utilizzati da scuole private, dagli enti non commerciali e dalle O.N.L.U.S.;
- l'eliminazione degli arrotondamenti nel versamento dell'imposta e la previsione di un minimo unico di € 10,00 euro, non derogabile dai Comuni, sotto il quale l'imposta non è dovuta;
- la fissazione di unico termine per l'accertamento, fissato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato, con una disposizione che equipara le omissioni dichiarative a quelle di versamento;
- l'aumento delle sanzioni per infedeltà dichiarativa, che sono state equiparate a quelle per l'omessa dichiarazione (dal 100% al 200% del tributo dovuto), con un minimo fissato in € 100,00.

⁶ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 107, lett. c) punto 2) della L. 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge finanziaria 2010) e successivamente modificato dall'art. 1, comma 407, lett. b) della L. 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).

4. La Provincia Autonoma di Trento.

Oltre a quanto già rappresentato in materia di tributi derivati, in virtù delle competenze statutarie sopra citate, le modifiche alla disciplina della IUC adottate dal 2014 nella Provincia di Trento sono state inizialmente meno radicali di quelle adottate in Provincia di Bolzano, essendosi concretizzate più che altro nell'introduzione di una disciplina di dettaglio per la determinazione della TASI, che ha continuato ad essere applicata nel 2014 unitamente all'Imposta Municipale Propria, denominata IMUP.

Un intervento molto più radicale è stato invece attuato dalla Provincia di Trento con la Legge Provinciale 30 dicembre 2014 n. 14 (Legge finanziaria provinciale 2015), con cui è stata istituita, a decorrere dal 2015, l'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS), che ha a sua volta unito i tributi nazionali IMU e TASI – come già avvenuto nel 2014 in Provincia di Bolzano – stabilendo, all'art. 12, che:

«a partire dal periodo d'imposta 2015 nei Comuni della provincia Autonoma di Trento non trovano applicazione:

a) le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 ed all'articolo 1 commi da 639 a 731 della legge n. 147 del 2013 in materia di Imposta Municipale Propria;

b) le disposizioni di cui all'articolo 1 commi commi da 639 a 731 della legge n. 147 del 2013 in materia di Imposta Unica Comunale (IUC) relativamente alla componente del tributo sui servizi indivisibili (TASI)».

L'intervento adottato dalla Legge Provinciale 30 dicembre 2014 n. 14 è stato molto più radicale, avendo comportato anche nella Provincia di Trento l'abolizione della TASI e l'introduzione di un'imposta unica che sostanzialmente ha anticipato il disegno della *Local tax* che il Governo si era dichiarato intenzionato ad introdurre anche a livello nazionale, ma che è stata poi rimandata al 2016.

La normativa dell'IMIS 2015, pur essendo a sua volta sostanzialmente fondata sui principi dell'IMU, prevede – in analogia con molte delle modifiche introdotte nel 2014 dalla Provincia di Bolzano – un sostanziale ritorno all'IMU del 2012, vale a dire ad un'imposta che si applica a tutti gli immobili, compresa l'abitazione principale, il cui effetto semplificativo è dato in primo luogo dall'eliminazione della duplicazione di TASI ed IMU prevista a livello nazionale.

Anche nel caso dell'IMIS non mancano, all'interno della disciplina provinciale, delle novità che, in buona parte dei casi, rappresentano il risultato di una verifica critica delle incongruenze presenti nella disciplina nazionale, che la normativa provinciale ha potuto risolvere solo a fronte della specifica previsione introdotta a livello statutario⁹.

⁹ Tra le specificità della nuova normativa che rappresentano esempi delle migliori introdotte dalla legge provinciale, si evidenziano le seguenti:

- i Comuni, almeno quindici giorni prima del termine di scadenza, debbano inviare ai soggetti passivi un modello precompilato con gli immobili soggetti a imposta e il calcolo dell'importo teoricamente dovuto, in base ai dati in loro possesso. Il soggetto passivo verifica, a sua volta, la corrispondenza dei dati immobiliari inviati rispetto alla sua situazione immobiliare effettiva ed eventualmente ricalcola l'imposta. Se il contribuente versa l'imposta in base ai dati inviati dal Comune, in sede di accertamento dell'eventuale maggiore imposta non sono dovute le sanzioni correlate al versamento, salvo omissioni del contribuente relative agli adempimenti finalizzati alla determinazione del numero, dei dati e delle caratteristiche degli immobili;

- il contribuente, salvo che nel caso di fallimento, non è soggetto ad alcun obbligo dichiarativo ai fini dell'applicazione dell'IMIS, per la quale si utilizzano le banche dati comunemente formate e conservate per l'applicazione dell'I.C.I., dell'IMU e della TASI;

- non sono dovuti versamenti dell'IMIS per un importo annuale riferito a ciascun soggetto passivo inferiore ad € 15,00, limite che i Comuni possono solo aumentare con regolamento;

- l'attività di accertamento può essere effettuata solo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è dovuto il versamento, non essendo previsto alcun obbligo dichiarativo, se non nel caso di fallimento.

- l'IMIS, così come l'IMI, assorbe l'IRPEF sui redditi fondiari, secondo le medesime regole dell'IMU, nonostante la formale autonomia dell'imposta introdotta sia dalla Provincia di Bolzano che da quella di Trento;

- l'IMIS, così come l'IMI, è deducibile dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo, nei limiti del 20 per cento dell'importo versato, limitatamente all'imposta gravante sugli immobili strumentali.

5. La Regione Friuli-Venezia Giulia.

Per quanto concerne infine l'assetto normativo che, nella Regione Friuli-Venezia Giulia, disciplina la materia della finanza locale, con specifico riferimento alla competenza in materia tributaria, si evidenzia che l'art. 51 dello Statuto prevede che:

«Le entrate della Regione sono anche costituite dai redditi del suo patrimonio o **da tributi propri che essa ha la facoltà di istituire con legge regionale**, in armonia col sistema tributario dello Stato, delle Province e dei Comuni.

Il gettito relativo a tributi propri e a partecipazioni e addizionali su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spetta alla Regione con riferimento agli enti locali del proprio territorio, ferma restando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato.

Qualora la legge dello Stato attribuisca agli enti locali la disciplina dei tributi o delle partecipazioni di cui al secondo comma, spetta alla Regione individuare criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel proprio territorio.

Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione può:

a) con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, modificare le aliquote, in riduzione, oltre i limiti attualmente previsti e, in aumento, entro il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile;

b) **nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali e, relativamente agli stessi, consentire agli enti locali di modificarne le aliquote, in riduzione ovvero in aumento, oltre i limiti previsti, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile e prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.**

Il regime doganale è di esclusiva competenza dello Stato».

In merito si rileva che, a seguito degli Accordi intercorsi con il Governo, significative attuazioni alla citata disposizione statutaria sono intervenute con il D.Lgs. 129/2014 (rubricato *Norme di attuazione concernenti l'art. 51, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di tributi erariali*¹⁰), il quale, in analogia a quanto previsto per le Province autonome di Trento e Bolzano, all'art. 2 dispone espressamente che, nell'ambito dei tributi erariali derivati, il cui gettito viene interamente devoluto all'Ente regionale:

«La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia può, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, **concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere**, da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione, che provvede alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalità operative per la fruizione delle suddette agevolazioni».

Tale facoltà deve tuttavia intendersi riferita e circoscritta – in forza dell'inequivocabile testo legislativo – ai soli tributi erariali il cui gettito sia attribuito totalmente alla Regione, vale a dire per i cd. *tributi propri derivati*, mentre non vi rientrano le altre entrate fiscali devolute a titolo di partecipazione.

Va peraltro specificato che, poiché – come si è visto sopra – lo Statuto regionale prevede la possibilità, **nelle materie di propria competenza, di istituire nuovi tributi locali e, relativamente agli stessi, consentire agli enti locali di modificarne le aliquote, in riduzione ovvero in aumento, oltre i limiti previsti, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile e prevedere, anche in deroga**

¹⁰ All'art. 1, con maggiore specificazione rispetto a quanto indicato nello Statuto si prevede che «nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con riferimento ai tributi erariali il cui gettito sia ad essa interamente devoluto, ove la legge statale consenta una qualsiasi manovra su aliquote, esenzioni di pagamento, detrazioni d'imposta o deduzioni dalla base imponibile, può compiere una qualsiasi di tali manovre, purché non venga superato il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale»

alla disciplina statale, modalità di riscossione, di fatto anche la Regione Friuli – Venezia Giulia si trova nella possibilità non soltanto di istituire e disciplinare nuovi tributi locali (per quanto lo Statuto, al contrario di quanto previsto nelle Province di Trento e di Bolzano, non preveda espressamente la possibilità di disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge), ma anche di disciplinare il tema della loro riscossione, equiparando sotto questo profilo la situazione del Friuli – Venezia Giulia a quella delle Province di Trento e di Bolzano.

Il Gruppo consiliare dell'Union Valdôtaine Progressiste

*Luigi Bertschy
Nello Fabbri
Elsa Gérandin
Vincent Grosjean
Alessandro Nogara
Andrea Rosset
Laurent Viérin*

POUR LA PLEINE APPLICATION DE L'ARTICLE 12

DU STATUT SPÉCIAL POUR LA VALLÉE D'AOSTE

Le Groupe
de l'Union
Valdôtaine
Progressiste
au Conseil
de la Vallée





ANALISI COMPARATA

SCHEMI RIASSUNTIVI

L. 42/2009 (delega sul cd. Federalismo fiscale)

le Regioni Autonome e le Province di Trento e Bolzano devono concorrere al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà, nonché all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento europeo, con particolare riferimento al **patto di stabilità interno**, adeguando i rispettivi Statuti secondo la disciplina introdotta da apposite norme di attuazione.

Patto di stabilità interno delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano:

- basato sull'**accordo** Stato/Regione – Provincia, quale strumento consolidato per conciliare in modo negoziato e flessibile il concorso delle Regioni a statuto speciale alla manovra di finanza pubblica insieme alla tutela della loro autonomia finanziaria, costituzionalmente rafforzata.
- in quanto Enti con **poteri/competenze legislative in materia di finanza pubblica**, possono partecipare alla redistribuzione/definizione del Patto di stabilità per gli Enti locali dei rispettivi territori.

L'autonomia impositiva di ciascun Ente assume differenti soluzioni, che rispondono alle relazioni politico-istituzionali che intercorrono tra gli Organi centrali dello Stato e gli Enti medesimi.

Regione Autonoma Valle d'Aosta

1. Fonti normative

- L'art. 12 dello Statuto prevede che:
«Oltre il gettito delle entrate proprie della Valle, sarà dallo Stato, sentito il Consiglio della Valle, attribuita alla stessa una quota dei tributi erariali.
La Valle può istituire proprie imposte e sovrimeposte osservando i principi dell'ordinamento tributario vigente.
Per provvedere a scopi determinati, che non rientrano nelle funzioni normali della Valle, lo Stato assegna alla stessa, per legge, contributi speciali».

Accordo dell'11 novembre 2010 di adeguamento ai contenuti della L. 42/2009
Trasposto a livello normativo nell'art. 9 D.Lgs. 12/2011 (che ha modificato le disposizioni della L. 690/1981 e dato esecuzione al comma 162 L. 220/2010):

«La regione Valle d'Aosta può con propria legge, nelle materie rientranti nella potestà legislativa ad essa spettante e in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, istituire tributi locali, con riguardo ai presupposti non altrimenti assoggettati ad imposizione, e determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che gli enti locali possono applicare agli stessi tributi locali nell'esercizio della propria autonomia, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere g) ed h), della legge 5 maggio 2009, n. 42».

2. Osservazioni

La Regione può istituire tributi propri autonomi, il cui presupposto (e cioè il fatto/atto economicamente rilevante che esprime una capacità contributiva) **non può coincidere con quelli di altre fattispecie impositive nazionali**, a tutela del principio del divieto di doppia imposizione.

- la Regione Valle d'Aosta non può quindi incidere sulla disciplina delle entrate già coperte dalla legislazione statale, tra cui i tributi comunali (**terreni agricoli montani, fabbricati rurali, accantonamento maggior gettito IMU, TASI**)

L'esclusione riguarda anche **l'attività della riscossione dei tributi**, non espressamente menzionata tra le funzioni delegate alla Regione in ambito statutario

- la riscossione deve essere effettuata dai Comuni secondo l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 (problema dell'affidamento della riscossione alle Unités previste dalla L.R. 6/2014).

L'autonomia impositiva regionale prevista dal vigente Statuto risulta limitata e comunque tale da non agevolare e ridurre il carico fiscale sui residenti in tema di tributi comunali.

Provincia Autonoma di Bolzano

1. Fonti normative

- Art. 73, comma 1bis dello Statuto speciale del Trentino – Alto Adige.
- Art. 80 dello Statuto, come modificato dal comma 518 della L. 147/2013:
 - «1. **Le province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale.**
 - 2. Nelle materie di competenza, le province possono istituire nuovi tributi locali. **La legge provinciale disciplina i predetti tributi e i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.**
 - 3. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio.
 - 4. La potestà legislativa nelle materie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è esercitata nel rispetto dell'articolo 4 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea».

Legge Provinciale 23 aprile 2014 n. 3

Istituisce dal 2014, l'Imposta municipale immobiliare (IMI), in sostituzione delle imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, secondo una disciplina analoga all'IMU 2012.

2. Osservazioni

Le Province autonome di Trento e Bolzano possono disciplinare con legge provinciale anche i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale e possono derogare ai contenuti stabiliti da quest'ultima, sia per quanto concerne la **disciplina sostanziale**, sia per **l'attività di riscossione**.

La nuova normativa non comporta oneri a carico del bilancio statale.

Le minori entrate derivanti ai Comuni per effetto del nuovo tributo possono essere rimborsate dalla Provincia:

- risolto il problema dell'accantonamento IMU a favore dello Stato (definizione di una somma annua fissa)
- conoscenza in termini certi del gettito che gli Enti locali devono riservare all'Erario;
- autonomia nella gestione delle imposte locali e loro sostituzione con un tributo provinciale proprio (autonomia nella gestione dei problemi relativi ai **terreni agricoli montani, fabbricati rurali, TASI**)
- imposizione sull'abitazione principale;
- definizione di diverse modalità di riscossione delle entrate comunali e provinciali.

Provincia Autonoma di Trento

1. Fonti normative

Artt. 73 e 80 dello Statuto speciale del Trentino – Alto Adige.

Legge Provinciale 30 dicembre 2014 n. 14

Istituisce dal 2015 l'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS), che ha sostituito IMU e TASI

2. Osservazioni

La Legge Provinciale 30 dicembre 2014 n. 14 ha abolito la TASI e introdotto un'imposta unica che anticipa la *Local tax* nazionale.

Sostanziale ritorno all'IMU 2012:

- imposta applicata a tutti gli immobili, compresa l'abitazione principale;
- eliminazione della duplicazione di TASI ed IMU prevista a livello nazionale
- risolto il problema dell'accantonamento IMU a favore dello Stato (definizione di una somma annua fissa)
- conoscenza in termini certi del gettito che gli Enti locali devono riservare all'Erario;
- autonomia nella gestione delle imposte locali e loro sostituzione con un tributo provinciale proprio (autonomia nella gestione dei problemi relativi ai **terreni agricoli montani, fabbricati rurali, TASI**)
- definizione di diverse modalità di riscossione delle entrate comunali e provinciali.

Regione Friuli – Venezia Giulia

1. Fonti normative

L'art. 51 dello Statuto prevede che:

«Le entrate della Regione sono anche costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi propri che essa ha la facoltà di istituire con legge regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato, delle Province e dei Comuni.

Il gettito relativo a tributi propri e a partecipazioni e addizionali su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spetta alla Regione con riferimento agli enti locali del proprio territorio, ferma restando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato.

Qualora la legge dello Stato attribuisca agli enti locali la disciplina dei tributi o delle partecipazioni di cui al secondo comma, spetta alla Regione individuare criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel proprio territorio.

Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione può:

a) con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, modificare le aliquote, in riduzione, oltre i limiti attualmente previsti e, in aumento, entro il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile;

b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali e, relativamente agli stessi, consentire agli enti locali di modificarne le aliquote, in riduzione ovvero in aumento, oltre i limiti previsti, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile e prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.

Il regime doganale è di esclusiva competenza dello Stato».

D.Lgs. 129/2014:

nell'ambito dei tributi erariali derivati, il cui gettito è interamente devoluto all'Ente regionale, la Regione può concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere.

2. Osservazioni

In forza delle disposizioni Statutarie, la Regione Friuli – Venezia Giulia può istituire e disciplinare nuovi tributi locali (per quanto lo Statuto, al contrario di quanto previsto nelle Province di Trento e di Bolzano, non preveda espressamente la possibilità di disciplinare i tributi locali comunali istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge), ma anche disciplinare la loro riscossione, equiparando sotto questo profilo la situazione del Friuli – Venezia Giulia a quella delle Province di Trento e di Bolzano.

POUR LA PLEINE APPLICATION DE L'ARTICLE 12

DU STATUT SPÉCIAL
POUR LA VALLÉE D'AOSTE

Le Groupe
de l'Union
Valdôtaine
Progressiste
au Conseil
de la Vallée



